



Comune di San Vito

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**Allegato alla delibera di C.C.
n. 23 del 24/06/2005**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Attività sportive
- Art. 4 Classificazione degli impianti
- Art. 5 Competenze

TITOLO II

MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 Gestione degli impianti
- Art. 7 Vigilanza
- Art. 8 Tipologia delle concessioni

CAPO I

CONCESSIONE IN USO

- Art. 9 Soggetti aventi diritto
- Art. 10 Concessione in uso degli impianti sportivi scolastici
- Art. 11 Concessioni in uso degli impianti sportivi pubblici
- Art. 12 Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 13 Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 14 Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 15 Norme di accesso e responsabilità
- Art. 16 Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

CAPO II

CONCESSIONE IN GESTIONE

- Art. 17 Modalità di affidamento
- Art. 18 Soggetti aventi diritto
- Art. 19 Durata della concessione
- Art. 20 Sub concessione
- Art. 21 Canone di utilizzo e tariffe

TITOLO III

DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 22 Doveri del concessionario
- Art. 23 Oneri a carico del concessionario
- Art. 24 Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 25 Responsabilità

TITOLO IV

SOSPENSIONE REVOCA E RISOLUZIONE

- Art. 26 Sospensione delle concessioni
- Art. 27 Revoca delle concessioni
- Art. 28 Risoluzione del rapporto di concessione

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 Rinvii
- Art. 30 Norme transitorie
- Art. 31 Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della legge 27 dicembre 2002 n° 289 (legge finanziaria 2003), l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 3

Attività sportive

1. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle società sportive, enti di promozione sportiva, organismi associativi e delle scuole al fine di favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali definite di pubblico interesse.

2. In relazione alle finalità di cui al precedente comma 1 sono considerate tali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 4

Classificazione degli impianti sportivi pubblici

1. Gli impianti sportivi pubblici comunali si distinguono in due categorie:

1° categoria: **impianti sportivi scolastici**;

2° categoria: **impianti sportivi generali**.

Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica, acquisiti in uso ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96;

Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici e che, per dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del paese.

2. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti sportivi scolastici quelli di seguito indicati:

- a) **Palestra scuola media "S. Satta"**;
- b) **Palestra scuola elementare "G. Pascoli"**.

3. Sono considerati impianti sportivi generali le sotto elencate strutture:

- a) **Campo sportivo calcio "Santa Maria"**;
- b) **Impianto sportivo polivalente "Su Idili"**;
- c) **Impianto sportivo polivalente "Genn'e Ureu"**;
- d) **Spazio sportivo polivalente "V. Cogoini"**.

Art. 5

Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la giunta comunale:
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'articolo 90 della legge n. 289/2002;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti sportivi e in gestione mediante convenzione, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

TITOLO II

MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6

Gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 4 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta, o mediante la concessione a terzi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 7

Vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 8

Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi si differenziano a seconda della categoria di impianto a cui si riferiscono, e sono così previste:

per gli impianti sportivi scolastici

- a) concessione in uso;

per gli impianti sportivi generali

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione di impianti.

CAPO I

CONCESSIONI IN USO

Art. 9

Soggetti aventi diritto

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per le attività di cui al precedente art. 3, i soggetti di seguito indicati:

- a) le Associazioni/Società sportive dilettantistiche legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- b) le Associazioni/Società sportive dilettantistiche legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, gli Enti pubblici e privati, i Comitati e le Associazioni non sportive, le Cooperative di servizi e le Aggregazioni spontanee di cittadini.

2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di spettacoli, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 10

Concessione in uso degli impianti sportivi scolastici

1. Il Comune dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge 517/1977, la concessione in uso delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dai soggetti interessati al Comune di San Vito – Servizio Tecnico e contemporaneamente al Dirigente scolastico e/o Preside competente, entro il 20 luglio di ogni anno, per le attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono nell'arco di pochi giorni o in una sola giornata. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.

3. Il Comune di San Vito dispone l'utilizzazione degli impianti sportivi, previo consenso del Consiglio di Istituto scolastico competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico e/o Preside competente della scuola.

4. Le concessioni di utilizzo degli impianti, rilasciate con atto del Dirigente del Servizio Tecnico del Comune, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico e/o del Preside d'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche. L'eventuale diniego di consenso dell'organo collegiale dell' Istituto scolastico competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 11

Concessione in uso degli impianti sportivi generali

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi generali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono essere presentate dai soggetti interessati al Comune di San Vito – Servizio Tecnico, entro il 20 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dell'impianto, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni, attività e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni). Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.
2. La durata della concessione d'uso rilasciata con atto del dirigente del Servizio Tecnico del Comune, previo parere della Commissione Comunale allo Sport, è di norma annuale, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata, comunque non superiore al quinquennio.
3. Il piano di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di San Vito, formulato dal competente ufficio, dovrà garantire una ripartizione omogenea dei giorni e delle ore assegnate, tra gli utenti interessati, e reso noto agli stessi entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
4. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di San Vito a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 12

Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

 - a) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo-culturale od amatoriale che comunque non abbiano scopi a fine di lucro;

- b) agli Enti privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi che comunque non abbiano scopi a fine di lucro;

- c) agli Enti Pubblici;

2. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel paese di San Vito, operano attivamente nel territorio del Comune.

Art. 13

Priorità di scelta delle concessioni

1. Il Servizio Tecnico del Comune di San Vito, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il piano di utilizzo di cui all'art. 11, comma 3 del presente regolamento, previo parere della Commissione Comunale allo Sport, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel comune di San Vito, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) le Scuole di ogni ordine e grado;

- b) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;

- c) le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;

- d) le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;

- e) le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;

- f) le Associazioni/Società sportive con il maggior numero di atleti tesserati;

- g) i Comitati e le Associazioni/Società non sportive, le Cooperative di servizi e le Aggregazioni spontanee di cittadini, in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

2. E' data facoltà al Dirigente del Servizio Tecnico di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 14

Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di San Vito assegna al richiedente un solo impianto per disciplina. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e) l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di San Vito, e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- f) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:

- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;

- a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;

- a sollevare il Comune di San Vito, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;

- a munirsi di specifica polizza assicurativa, per la copertura di danni, alle strutture e alle persone, che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle manifestazioni, sia a favore dei propri associati che verso terzi presenti nel complesso sportivo;
- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e delle attrezzature;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di San Vito.

2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite protocollo generale, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del competente ufficio comunale e che non ha subito modificazioni;
- b) certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativo all'anno e alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto.

Art. 15

Norme di accesso e responsabilità

1. Gli Enti, le Associazioni/Società sportive, le scuole e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

- 2.** Gli iscritti ai soggetti concessionari e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un responsabile scolastico.
- 3.** Il personale del Comune di San Vito, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
- 4.** Il concessionario, previo ritiro delle chiavi alla data di assegnazione della struttura e riconsegna delle stesse alla scadenza, dovrà provvedere, all'apertura e chiusura dell'impianto ogni qualvolta viene utilizzato, e farsi altresì carico della pulizia di esso, assumendosi le conseguenti responsabilità e le eventuali relative spese.
- 5.** L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti fra il concessionario ed eventuali collaboratori o personale utilizzato per le predette incombenze.
- 6.** Per quanto riguarda gli impianti sportivi pubblici, il Comune, e anche l'istituto scolastico competente per quanto riguarda gli impianti sportivi scolastici, sono pertanto espressamente esonerati da ogni responsabilità, civile e patrimoniale, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno ed all'esterno della struttura in conseguenza delle attività svolte nell'impianto durante la sua utilizzazione.
- 7.** In relazione a quanto sopra, il concessionario deve, a propria copertura, provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la copertura di danni, alle strutture e alle persone, che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle manifestazioni, sia a favore dei propri associati che verso terzi presenti nel complesso sportivo;
- 8.** Prima dell'assegnazione dell'impianto per l'uso stagionale, un funzionario del competente servizio comunale, e nel caso di impianto sportivo scolastico congiuntamente al responsabile dell'Istituto competente o proprio delegato, faranno constatare lo stato dei locali e quello delle attrezzature.
- 9.** Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, rispettando tutte le norme di sicurezza e di igiene, e impegnandosi a mantenere l'impianto concesso in uso in perfetto stato di efficienza e conservazione.
- 10.** L'eventuale installazione da parte del concessionario di particolari attrezzature, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, nel caso di impianto sportivo scolastico dell'organo collegiale dell'Istituto competente, e se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo.
- 11.** I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

12. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività.

13. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 16

Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di San Vito l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' Ufficio Comunale competente, affinché lo stesso possa consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.

3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento intestato al Comune di San Vito - Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

4. Tutti i soggetti di cui all'art. 9 comma 1, gli enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto beneficiando dell'uso gratuito o di una riduzione, quando la Giunta Comunale ravvisi il particolare valore sociale, culturale e promozionale di attività o manifestazioni sportive che vengono esercitate senza scopo di lucro, ed in particolare per iniziative e manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, e quelle, di rilievo sovracomunale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul paese.

CAPO II

CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 17

Modalità di affidamento

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti sportivi generali, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.
2. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi generali viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 18, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto bando.
3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi.
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 2 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 2 comma entro i limiti di quanto previsto dal successivo art. 19 comma 1 e 2.
6. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

Art. 18

Soggetti aventi diritto

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi generali dell'Amministrazione Comunale per le attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, è prevista solo ed esclusivamente per i soggetti di seguito indicati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Consorzi di Società sportive;
- b) Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- c) Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
- d) Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.

2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, a parità di categoria di soggetto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:

- a) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
- b) livello dei campionati disputati e da disputare;
- c) risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
- d) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
- e) data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- f) numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
- g) Qualora la scelta ricada su una Associazione/Società Sportiva o un Consorzio, è data facoltà al Dirigente del Servizio Tecnico acquisire un parere non vincolante della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza circa l'idoneità del soggetto alla gestione dell'impianto. Se la richiesta proviene da una Federazione sportiva o un Ente di Promozione potrà essere richiesto il nullaosta del corrispondente organismo di livello nazionale.

Art. 19

Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi generali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di quindici anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Qualora il Comune di San Vito intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 17 comma 2 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 20

Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall' Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 21

Canone di utilizzo e tariffe

1. Al momento della stipulazione della Convenzione, l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.
2. Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.
3. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

TITOLO III

DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 22

Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di San Vito, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, di cui al Capo II comma 1 del presente regolamento, deve presentare al Servizio Tecnico del Comune di San Vito e, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro la fine del mese successivo alla chiusura dell'attività agonistica, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Il Concessionario, di cui al Capo II comma 1 del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di San Vito intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario, di cui al Capo II comma 1 del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

Oneri a carico del Concessionario

- 1.** Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature (utenze varie).
- 2.** Il Concessionario, di cui al Capo II comma 1 del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione, con lettera da trasmettere direttamente a mano presso l'ufficio protocollo o mediante raccomandata A.R., almeno 10 giorni prima, al Servizio Tecnico del Comune -.
- 3.** Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria anche senza la preventiva autorizzazione, assumendo la responsabilità per danni, infortuni e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di San Vito è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 24

Oneri di manutenzione straordinaria

- 1.** Il Comune di San Vito provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
- 2.** Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, con lettera da trasmettere direttamente a mano presso l'ufficio protocollo o mediante raccomandata A.R., indipendentemente dal tipo di impianto, al Servizio Tecnico del Comune.
- 3.** Il Comune di San Vito, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera da trasmettere direttamente a mano presso l'ufficio protocollo o mediante raccomandata A.R., al servizio tecnico del Comune, il quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 25

Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo II comma 2 del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

TITOLO IV

SOSPENSIONE REVOCA E RISOLUZIONE

Art. 26

Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni quando ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e con un preavviso di 60 giorni per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di San Vito al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 27

Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione d'uso o in gestione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di San Vito revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 16 del presente Regolamento; morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 21 del presente Regolamento; trasgressori delle norme del presente

Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte le concessioni per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 28

Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione d'uso o in gestione dando al Servizio Tecnico un preavviso di almeno due mesi.

2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
- h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale.

Art. 30

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 31

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.
